

FLAT TAX PER NEO DOMICILIATI HNWI

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Domanda: Sono un cittadino italiano, professionista nel settore sportivo, che si è trasferito all'estero con la famiglia da oltre 15 anni. In virtù della mia attività ho maturato all'estero consistenti redditi e un patrimonio importante. Vorrei, il prossimo anno, per motivazioni connesse ad aspetti familiari ritornare in Italia acquisendo nuovamente la residenza. Sono a conoscenza, superficialmente, di un regime premiale introdotto in Italia per agevolare situazioni come la mia. Potrei avere qualche delucidazione in merito?

Lettera firmata

Risposta: Il lettore potrà fare riferimento al regime dei cosiddetti «neo-residenti» introdotto in Italia nel 2024 (art. 2, D.L. 113/2024, Decreto Omnibus, modificativo dell'art. 24-bis del T.U.I.R. e convertito in Legge 143/2024) per attrarre soggetti/persone fisiche (i c.d. paperoni fortemente patrimonializzati) in grado di portare benefici di natura economico-finanziaria al Paese (la stessa normativa prevede anche un altro regime per i c.d. rimpatriati che rileva, però, su un piano diverso). Trattasi di una disciplina di favore che presenta delle caratteristiche peculiari da valutare in relazione alla singola fattispecie, che può variare da soggetto a soggetto (si suggerisce con l'ausilio di un professionista esperto della materia) in virtù di opportune analisi di natura tributaria domestica e internazionale tra cui: entità dei redditi da sottoporre a tassazione, criteri di territorialità per ogni tipologia di reddito in base alle convenzioni vigenti tra Italia e altri Paesi, eventuale tassazione concorrente con lo Stato estero e consequenziale valutazione del beneficio del credito d'imposta su redditi tassati all'estero. Ciò premesso, in termini generali, il soggetto (nel caso in esame con la famiglia) che intende ritrasferirsi in Italia (sul concetto di residenza/domicilio effettivi si rimanda a *Patrimoni* di aprile 2024 su nuovi confini di residenza fiscale) può (insieme ai familiari) esercitare l'opzione per questo regime che offre l'applicazione di un'imposta sostitutiva di 200mila euro (e 25mila per ogni familiare) su ogni tipologia di reddito prodotto all'estero (di capitale, d'impresa, di lavoro autonomo o dipendente, ecc.) per un



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano

periodo massimo di 15 anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata, in un'unica soluzione, entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi alternativamete presentando la dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza oppure anche a quello successivo al trasferimento.

Unica eccezione (su cui la tassazione agevolata non si applica) è costituita dalla cessione di partecipazioni qualificate in soggetti esteri realizzate entro 5 anni dal trasferimento in Italia. Per quanto riguarda gli eventuali redditi prodotti in Italia, post trasferimento, si applicheranno, invece, le regole ordinarie di tassazione. Sarà, pertanto, importante nel caso prevalentemente di redditi esteri di lavoro autonomo o dipendente all'estero, fornire prova documentale della loro titolarità estera (e tali da essere ricompresi nella flat tax). La normativa prevede, altresì, che le persone fisiche interessate a tale regime (cittadini italiani o meno) e che trasferiscono la loro residenza in Italia, appunto, siano state fiscalmente residenti all'estero per almeno 9 periodi d'imposta sui 10 precedenti l'opzione (come emerge nel caso del lettore). Pare utile precisare che la disciplina consente al neo-contribuente di escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva tutti i redditi prodotti in uno o più Paesi, assoggettandoli nel caso a tassazione ordinaria (cherry picking). Come ulteriori benefici per questo regime è prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i beni all'estero e da Ivie e Ivafe; oltre all'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri (escluse le partecipazioni qualificate che devono essere indicate nei primi 5 anni). Infine, resta la possibilità di presentare «interpello probatorio» all'Agenzia delle Entrate (entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza) adottando la procedura in uso e fornendo tutte le informazioni necessarie (check list) a tal fine, onde ottenere un parere vincolante e foriero di evitare eventuali accertamenti fiscali futuri.



Indirizzate i vostri
quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano